

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, dell'8 agosto 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

*(ECU / 100 kg)*

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	27,18 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	27,18 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	27,18 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	27,18 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	24,50
1701 99 10	24,50
1701 99 90	24,50 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.